

Pec Presidente Tribunale CS

Da: francescosicilia@pec.giuffre.it
Inviato: venerdì 3 ottobre 2025 13:04
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it;
segreteria presidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it
Oggetto: Richiesta pubblicazione sentenza omologa Trib Cs n. 70/2025 procedura da sovraindebitamento R.G. n. 60-1/2025 "Ristrutturazione debiti del consumatore per Grispino Anna RG 17/2025
Allegati: sent 70 con rep GRISPINO RG 17.pdf

Pregiatissimo Sig. Presidente,
nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott.ssa Marzia Maffei, con la presente Le invio in allegato copia della sentenza di omologa di piano di ristrutturazione debiti del consumatore n. 70/2025 resa dalla dr.ssa Marzia Maffei il 2.10.2025, notificatami in pari data relativa alla Procedura da sovraindebitamento R.G. n. n. 60-1/2025 "Ristrutturazione debiti del consumatore, nel procedimento unitario presentato dai Sigg.ri Vastarella Santolo nato a Napoli il 05.08.1974, C.F. VSTSTL74M05F839D e Grispino Anna, nata a Cosenza il 01.07.1973, C.F. GRSNNA73L41D086C e riferita alla sig.ra Grispino Anna, nata a Cosenza il 01.07.1973, C.F. GRSNNA73L41D086C, Proc. RG 17/2025, con cui il Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione della sentenza nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del Tribunale di Cosenza.

Chiedo, pertanto, di autorizzare la pubblicazione della predetta sentenza allegata
Rimango in attesa di cortese riscontro

Con osservanza
Avv Francesco Sicilia

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto si autorizza la pubblicazione
e si trasmetta alla Cancelleria competente
Cosenza, li 3.10.2025
IL CAPO DELL'UFFICIO
Il Presidente Tribunale
Loredana De Franco

60-1/2025 proc.un.

RG 17/2025



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio Procedure Concorsuali

La giudice designata, Dott.ssa Marzia Maffei,
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **60-1/2025 PU** instaurato nell'interesse dei sig.ri **Grispino Anna**, nata a Cosenza il 01.07.1973, C.F. GRSNNA73L41D086C e **Vastarella Santolo**, nato a Napoli il 05.08.1974, C.F. VSTSTL74M05F839D, entrambi residenti in Cosenza alla Via Cosenza, Traversa San Proclo n. 13, con l'assistenza dell'OCC Avv. Francesco Sicilia;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso il Tribunale di Cosenza nell'interesse dei sig.ri Grispino Anna e Vastarella Santolo;
vista la relazione dell'OCC Avv. Francesco Sicilia;
richiamato il decreto di pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 17.07.2025 emesso ex art. 70 CCII;
rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dalla Legge;
dato atto che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni in cancellaria e l'OCC ha attestato la mancanza di contestazioni;
vista la relazione integrativa dell'OCC del 26.09.2025;
osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 100 % del creditore munito di privilegio e il pagamento al 45 % dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di n. 65 rate mensili di € 1.185,67, per un importo complessivo di € 77.068,30, mettendo a disposizione parte del reddito da lavoro dipendente dei ricorrenti;
ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;
dato atto che i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori; osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

ritenuto che nel caso di specie ricorra il requisito della meritevolezza in quanto, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, gli istanti avevano la ragionevole prospettiva di poter adempiere puntualmente al pagamento delle rate dei finanziamenti richiesti, e che tale prospettiva è venuta a mancare in seguito al decesso del padre della sig.ra Grispino, familiare convivente, che con la propria pensione ha consentito loro di vivere una vita dignitosa;

rilevato in particolare che le difficoltà economiche dei ricorrenti sono sorte in seguito alla necessità di sostenere spese per la ristrutturazione della casa familiare, nonché per le cure mediche della figlia minore e per l'assistenza del padre della sig.ra Grispino e sono proseguite a causa del decesso di quest'ultimo che li sosteneva economicamente;

considerato che, come già anticipato, non sono state avanzate osservazioni da parte dei creditori concorsuali ragion per cui non occorre procedere alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma alla sola verifica dell'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano;

richiamato il decreto di pubblicazione del 17.07.2025 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di sospensione, fino all'esito del procedimento, delle cessioni di quinto e deleghe di pagamento gravanti sulle buste-paga dei debitori;

vista altresì la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno degli istanti e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei sig.ri Grispingo Anna e Vastarella Santolo e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Sospende, fino alla conclusione del procedimento, le trattenute, gli addebiti sullo stipendio e/o i pignoramenti presso terzi in atto e ogni procedimento esecutivo pendente in danno dei ricorrenti;
- 3) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71, co. 3, CCII;
- 4) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 5) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno (a partire dal 31 dicembre 2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 71 CCII;
- 6) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 7) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC della presente sentenza ai creditori;
- 8) Dispone la pubblicità della presente sentenza mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi all'eventuale difensore dei ricorrenti e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 2.10.2025

La Giudice
Dott.ssa Marzia Maffei